

SCHIO (VI) 12/10/2018:

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Gli indicatori di anomalia
Le esenzioni dall'obbligo
Il segreto professionale
Le sanzioni

Dott. Donato Montagna
Revisore Contabile
Colonnello nella Guardia di Finanza, in congedo
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Soluzioni per la conformità antiriciclaggio

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:

- La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
- I segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio.
- Gli indicatori di anomalia e la loro funzione.
- L'opponibilità del segreto professionale nell'adeguata verifica.
- L'obbligo e le esenzioni per gli Avvocati
- Modalità con cui effettuare la Sos

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi:

- Le sanzioni relative all'adeguata verifica.
- Le sanzioni relative alla conservazione.
- Le sanzioni relative alla segnalazione di operazioni sospette.
- Altre sanzioni per le omissioni

La definizione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione

Spesso viene dichiarato : «il professionista non è un investigatore»!!

19-6-2017

Supplemento ordinario n. 28/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 140

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90.



Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In questo sistema il
professionista
È QUI

**Situazioni anche
se solo presunte,
giacché ancora non
dimstrate sotto il
profilo giuridico**

Ai fini dell'Antiriciclaggio possiamo affermare che sono atti illeciti !!!



CAPITOLO PRIMO

IL CONTRATTO DI LEASING

SOMMARIO: 1. I contratti d'impresa; - 2. Nuove categorie contrattuali. I requisiti soggettivi dell'impresa di leasing; - 3. Il contratto di leasing tra atipicità contrattuale e tipicità sociale; - 4. La definizione del contratto di leasing: leasing "finanziario" e leasing "operativo"; - 5. La natura del contratto di leasing finanziario dal punto di vista della dottrina giuridica.

1. L'attività di impresa, che fino a tempi non lontani formava oggetto di disciplina legislativa a sé stante con le caratteristiche che si attribuivano a un diritto commerciale *autonomo* rispetto al diritto civile, dal 1942, a seguito della unificazione del codice di commercio e del codice civile del Regno d'Italia, rimane assorbita in una visione unitaria del sistema del diritto privato⁽¹⁾.

A differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, il codice civile attualmente in vigore non detta un'apposita disciplina per i contratti dell'imprenditore. Il codice di commercio del 1882, al contrario, regolava gli atti compiuti dai commercianti nell'esercizio della loro attività e in particolare quelli che venivano chiamati contratti "commerciali", che si contrapponevano a quelli disciplinati dal codice civile, denominati, invece, contratti "civili"⁽²⁾.

(1) Cfr., in generale, C. VIVANTE, *L'unità del diritto privato. Introduzione al Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1929, p. 6 ss.; P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Bari-Roma, 1992, p. 180; G. ALPA, *La Cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari, 2000.

(2) F. GALGANI, *Le Mercantorie. Storia del diritto commerciale*, Bologna, 2001, p. 9 ss. L'autore spiega che il codice civile del 1865 era il codice della borghesia fondante, cioè di quel ceto sociale che riteneva la propria prosperità dalle rendite dei suoi terreni e



Direttiva (UE)
2015/849 del
20/05/2015 (IV
Direttiva
antiriciclaggio)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei **proventi di attività criminose** e di finanziamento del terrorismo

Art. 1, comma 2,
lettera b, D.Lgs.
231/2007
(Definizioni)

ATTIVITA' CRIMINOSA

La realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un **delitto non colposo**

Le finalità e i
principi previsti
dalla legge
antiriciclaggio – Art.
2 D.Lgs. 231/2007

L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

- ✓ Reati di riciclaggio
- ✓ Reati presupposti al riciclaggio
- ✓ Reati di FDT

oggetto della Segnalazione di Operazioni Sospette

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di **PREVENZIONE E CONTRASTO** dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Queste sono le attività che vengono definite riciclaggio ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007

Il delitto non colposo presupposto al riciclaggio e autoriciclaggio

E' necessario intendersi sulla nozione di **reato presupposto**.



Il reato presupposto è il **delitto non colposo** da cui provengono DANARO, BENI, ALTRE UTILITÀ O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI.

Tutti i delitti (a sfondo economico patrimoniale) DOLOSI che procurano un vantaggio economico (c.d. provento del reato) sono reati presupposto al riciclaggio e all'autoriciclaggio, ANCHE FISCALI

Alcuni reati presupposti al riciclaggio e autoriciclaggio

- reati tributari (D.lgs. 74/2000)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti ai soci (art. 2626 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- millantato credito (art. 346 c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa (art. 640 c.p.)
- insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- usura (art. 644 c.p.)
- appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.)
- bancarotta semplice (art. 217 L.F.)
- ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.)
- mendacio e falso bancario (art. 137 D.lgs. N. 385/1993 TUB)

- 4) **«attività criminosa»:** qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
- a) gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
 - b) ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (1);
 - d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (2);
 - e) la corruzione;
 - f) **tutti i reati, compresi i reati fiscali** relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

I segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio

Mappa dei segnali di allarme

la
prestazione
richiesta
ovvero
l'operazione
da
effettuarsi

INUSUALE, rispetto alle prassi di mercato

IMMOTIVATA, non adeguatamente giustificata o documentata.

ILLOGICA, dal punto di vista economico o finanziario

INCOERENTE, con profilo economico del cliente

Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

1

- Caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- Collegamento o frazionamento dell'operazione
- Qualsiasi altra circostanza conosciuta
- Capacità economica e dell'attività svolta
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

2

- Indicazioni di allerta previste all'art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

- Indicatori di anomalia di cui al D.M. 16/04/2010

4

- Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

- Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

- GAFI su "ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)"

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust, fondazioni, titoli al portatore, Pep etc..
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Profili di incongruenza tra l'operazione e la propria capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016 (agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu

Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia



Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

ECOFIN
05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

- American Samoa
- Bahrain
- Guam
- Isole Marshall
- Namibia
- Santa Lucia
- Samoa
- Trinidad e Tobago
- Dal 13 marzo 2018**
- Bahamas
- Le Isole Vergini Americane
- Saint Kitts e Nevis

Grey list

«giurisdizioni con regimi fiscali dannosi»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldives
- Morocco
- Mauritius
- Saint Vincent and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«giurisdizioni con regimi offshore»

- • Panama
- • Corea del Sud
- • Emirati Arabi Uniti
- • Mongolia
- • Macao
- • Barbados
- • Grenada
- • Tunisia
- Dal 13 marzo 2018**
- Anguilla
- Isole Vergini Britanniche;
- Dominica Antigua
- Barbuda

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio legati al cliente**

Rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – Fattori di rischio legati a: Prodotti, Servizi, Operazioni o Canali di distribuzione

Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare

Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato

Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio relativo a fattori Geografici**

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI



Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

Le modalità di esecuzione

La valutazione del rischio dev'essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione di autorità di controllo e organismi di autoregolamentazione.

“Documentata”, ovvero garantire la tracciabilità delle valutazioni di rischio effettuate (conservandone documenti a supporto).

“Periodicamente aggiornata”, ovvero modificare la valutazione di rischio, se emergono elementi che impattano sulla stessa e svolgere un controllo costante in presenza di un rapporto continuativo (frequenza predefinita del controllo commisurata alla rischiosità)

Possibilità di utilizzare modelli predefiniti, che individuino gli elementi da valutare in relazione a cliente e operazione/rapporto/prestazione e ne attribuiscano uno specifico peso (punteggio o giudizio), al fine di pervenire ad una **valutazione complessiva del profilo di rischio**.

L'utilizzo di un punteggio e/o di una specifica tassonomia comporta che questi siano preventivamente stabiliti e formalizzati.

Art. 24 – V comma

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;*
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;*
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.*

Art. 24 – V comma

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte



CLIENTI

maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato

non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali

che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo

che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro



CLIENTI

che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato

gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto

che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale

catalogati "*Persone Politicamente Esposte*"



CLIENTI

nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio

Particolare attenzione è riservata alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe

La Segnalazione di Operazioni Sospette

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, **indipendentemente dalla loro entità**, provengano da attività criminosa.

Nel testo definitivo della norma è stato soppresso il riferimento ai 30 giorni.

In relazione all'eventuale Segnalazione, la norma di prevenzione antiriciclaggio, prevede tre possibili situazioni, tra loro alternative, nelle quali il professionista:

- ha maturato il semplice sospetto;
- ha ragionevoli motivi per sospettare;
- è a conoscenza, che sono in corso o sono state compiute o tentate operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

Situazione anche se solo presunta, giacché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico

Il sospetto è desunto:

- dalle caratteristiche,
- dall'entità, dalla natura delle operazioni,
- dal loro collegamento *operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale* o frazionamento un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
- da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Nel Decreto 90/2017 é stata soppressa la soglia di 15.000 € - ex art. 41 del previgente D.Lgvo 231/2007-.

Quindi il prelievo o versamento di contante costituisce elemento di sospetto se si tratta di *“importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente”*, a prescindere dall'entità.

La segnalazione è un processo valutativo

Non è necessario che le informazioni in possesso del segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione, né tantomeno è richiesto di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.

La valutazione soggettiva assume una rilevanza primaria

L'analisi del caso concreto si effettua attraverso gli indici di anomalia e l'esame delle variabili, attuando un bilanciamento tra l'eccesso di segnalazione (senza lettura critica) e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo

In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati

non compiono l'operazione fino

al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita:

- in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
- nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
- nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Documentabilità della eventuale decisione di non effettuare la Sos

Su cosa si
basa la
decisione di
non
segnalare?

- ✓ Collegamento adeguata verifica e conservazione
- ✓ I professionisti utilizzano gli indicatori di anomalia quale strumento per valutare una operazione sospetta.
- ✓ Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne, estranee all'adempimento dell'incarico
- ✓ La mera ricorrenza di situazioni oggettive e soggettive descritte negli indicatori di anomalia non è motivo di per se sufficiente per l'inoltro di una sos, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente.

Importanza
dell'adeguata
verifica

Soltanto con l'adeguata verifica è possibile «normalizzare» situazioni che appaiono come anomale

Il divieto di comunicazione previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 231/2007

- E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.
- Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

L'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Art. 35,
comma 5,
D.lgs.
231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

- Quando l'incarico ricevuto è di assistenza e difesa del cliente in un procedimento giudiziario che comprende anche l'assistenza innanzi alla giurisdizione tributaria;
- Nei giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie innanzi ad organismi di conciliazione (nota 65633 del 12 giugno 2008 del Mef);
- Quando l'incarico è affidato dall'autorità giudiziaria;
- Quando l'incarico è di Consulente Tecnico di Parte in un procedimento giudiziario.
- Quando la consulenza ha lo scopo di intentare o evitare un procedimento giudiziario.

Gli indicatori di anomalia e la loro funzione.

Indicazioni del MEF

MEF
Prot: DT
54071 -
06/07/2017

La rilevanza e l'evidenza dei motivi del sospetto attengono **anzitutto alla presenza**, nella fattispecie concreta, di elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio.

Presenza di
elementi tipizzati
negli indicatori di
anomalia

=

Sospetto

Gli indicatori di anomalia per i professionisti sono rubricati nell'Allegato n. 1 al D.M. 16 aprile 2010.

Gli indicatori di anomalia sono stati determinati al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


Tendono a ridurre i margini di incertezza derivanti dalle valutazioni soggettive o da comportamenti discrezionali.

Rispondono all'esigenza di un corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela



La UIF *emana e aggiorna* periodicamente gli schemi ed i modelli di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Non esiste alcun automatismo tra anomalia e sospetto.

Non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono in operazioni sospette meritevoli di segnalazione.

Un' operazione è di per sé neutra. Pertanto, non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti.

Operazioni che – per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale – sono normali, se effettuate da un cliente, possono apparire di valore sproporzionato o economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente.

Viceversa, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività potrebbero risultare anomali alla luce delle informazioni di cui si dispone in virtù della propria attività

GLI INDICATORI di cui all' Allegato n. 1 al Decreto

Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente
- B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti
- E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:
- F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

L'opponibilità del segreto professionale nell'adeguata verifica

Puntualizziamo : L'accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività professionali

L'accesso in tali locali va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo detta **presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti**



Qualora all'atto dell'accesso il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, i militari addetti all'ispezione **non possono intervenire d'autorità, né richiedere l'assistenza di terzi.**

Il soggetto eventualmente presente nello studio **è pienamente legittimato ad opporsi** sia all'accesso stesso, sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili

Opposizione



III° comma art. 52, D.P.R. n. 633/1972
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria necessita per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

Opposizione



Nel corso di accessi, il segreto professionale può essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilità ai fini fiscali; non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto attiene a questi ultimi, all'acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente

Opposizione



Nel corso di accessi il segreto professionale può essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente.

Non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali

Opposizione



L' opposizione del segreto professionale deve risultare chiaramente in atti.

Gli operanti devono richiedere l'autorizzazione dell'A.G. per procedere all'ulteriore esame, rappresentando tutti gli elementi necessari, con riferimento all'utilità ai fini delle operazioni ispettive dell'esame dei documenti per i quali detto segreto è opposto.

Opposizione



L'autorizzazione del magistrato è necessaria per l'esame dei documenti e non già per l'adozione di atti che non richiedano detto esame.

I verbalizzanti possono cautelare la documentazione, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, fino a quando non sarà concessa l'autorizzazione all'esame di merito.

Opposizione



Giusto Processo Diritto alla difesa

Per gli avvocati che svolgano funzioni difensive o professionisti che assumano l'ufficio di consulenti tecnici, opera la **clausola "di salvaguardia"** di cui all'art. 52, con riferimento all'art. 103 c.p.p., in tema «*di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori*» e all'art. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Opposizione



Il vincolo della disposizione riguarda i divieti di sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa e di ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore. I documenti che, in concreto, rientrano nel campo di applicabilità di tali divieti, a mente dell'art. 35 - norme di attuazione del c.p.p. :

- la corrispondenza fra l'imputato ed il suo difensore deve riportare il nome ed il cognome dell'imputato, il nome ed il cognome e la qualifica professionale del difensore, nonché la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce;
- quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal Presidente del Consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato;
- se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa recante le indicazioni suddette.

Opposizione



L'ambito giuridico del citato art. 103 c.p.p. deve intendersi circoscritto all'esame della predetta corrispondenza fra imputato e difensore e non comprende, ad esempio, la risposta a richieste di notizie avanzate dai verificatori per esigenze istruttorie relative al controllo in corso .

Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione della richiamata disposizione, il professionista potrà comunque opporre il segreto professionale, eventualmente superabile attraverso una specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, nei termini dianzi esposti

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza

Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – 06/44223203 – fax n. 06/44223202 – PEC: m0010345p@pec.gdf.it

L'**art. 5** del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il **titolo V** del **D.Lgs. n. 231/2007** in materia di **disciplina sanzionatoria**.

Le norme introdotte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti **orientamenti europei ed internazionali** che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure **effettive, proporzionate e dissuasive**, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché agli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l'illecito.

In questa prospettiva, le **fattispecie penali**, contenute nell'**art. 55** della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di **grave violazione** degli obblighi di **adeguata verifica** e di **conservazione**, perpetrate attraverso **frode** o **falsificazione**, nonché del **divieto di comunicazione** dell'avvenuta segnalazione.

Violazione

**Fattispecie
BASE**

Fattispecie QUALIFICATA

Fattispecie Qualificata - nella determinazione della gravità della violazione sarà tenuto conto anche:

1. dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
2. del grado di collaborazione con le autorità;
3. della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
4. della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, considerano ogni circostanza rilevante:

- a) la gravità e durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;*
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi;*
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti;*
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni*

*Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da **un terzo fino a due terzi**.*

Le sanzioni relative all'adeguata verifica

Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 50.000 €

Le sanzioni previste in materia di Adeguata Verifica si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 50.000 €

Le sanzioni relative alla conservazione

Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 50.000 €

Le sanzioni relative alla Segnalazione Operazioni Sospette

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 300.000 €

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione

Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione della Operazione Sospetta, disposto dalla UIF

- è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 €**;
- e' elevato fino ad un **1.000.000 €**, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**


Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per quest'ultima fattispecie.

Le altre sanzioni


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme antiriciclaggio sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



Ciascun componente degli organi di controllo che omette di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46



Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro** a **30.000 euro**

Sanzioni – Violazioni degli Obblighi informativi -

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL' UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**

Violazioni limite all'uso di contanti e titoli al portatore

- ❑ **Violazione al limite di trasferimento di contanti** e titoli al portatore pari o superiore a 3.000 euro.



Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 50.000 euro**

Emissione di libretti di deposito al portatore.

Dal 20% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, di cui è inoltre vietata l'apertura
Dal 10% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia



Sanzione amministrativa pecuniaria da **250 euro a 500 euro**

- ❑ La violazione dell'**obbligo di comunicazione delle infrazioni** al limite dei contanti.



Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 15.000 euro**

- ❑ Nei casi di **violazioni al trasferimento di contanti e titoli al portatore superiori a 250.000 euro.**



la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali

SANZIONI PENALI

❑ **Violazione degli obblighi di adeguata verifica**

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

**Reclusione da 6 mesi
a 3 anni e multa da €
10.000 a € 30.000
euro.**

❑ **Violazione degli obblighi di conservazione**

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di Conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

- ❑ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **cliente** che essendo obbligato a fornire i dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere.**

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

**Violazione del DIVIETO DI COMUNICAZIONE AVVENUTA SOS.
Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**